SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

Banca d'Italia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 85

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 9 gennaio 2002.

Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.

02A01226

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 aprile 2002, n. **71**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1785):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (RUGGIERO) il 18 ottobre 2001.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 novembre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13, 29 novembre 2001.

Esaminato in aula il 21 gennaio 2002 ed approvato il 23 gennaio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1053):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente il 5 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 27, 28 febbraio 2002.

Relazione presentata il 18 marzo 2002 (atto n. 1053 e 367/A - relatore sen. FRAU).

Esaminato in aula ed approvato il 21 marzo 2002.

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON CO-OPERATION AND MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING that offences against customs laws are prejudicial to their economic, fiscal, social and cultural interests of their respective States as well as to the legitimate interests of trade;

CONSIDERING that illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances constitutes a danger to public health and society;

CONSIDERING the importance of assuring the accurate assessment of customs duties, taxes and other charges collected on the import or export of goods and the proper implementation of the provisions of prohibition, restriction and control;

CONVINCED that efforts to prevent offences against customs laws and efforts to ensure accurate collection of import and export duties and taxes can be made more effective through co-operation between their Customs Administrations;

HAVING REGARD to the Recommendation of the Customs Co-operation Council on Mutual Administrative Assistance of December 5, 1953;

HAVING REGARD also to the provisions of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988;

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purposes of this Agreement :

a) "customs laws" shall mean any legal or regulatory provisions enforced by the Customs Administrations governing the import, export and transit of goods as well as the means of payment, and also any customs procedure under which the goods may be placed, whether relating to customs duties, taxes and other charges or to measures of prohibition, restriction and control, also concerning illicit drugs and other goods trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean in the Italian Republic the Italian Customs Administration including the Guard of Finance and in the Russian Federation the State Customs Committee of the Russian Federation;

c) "offence" shall mean any violation of customs laws as well as any attempted violation of such laws;

d) "import and export duties and taxes" shall mean import and export duties and all other duties, taxes or levies collected upon import or export, including, for the Republic of Italy, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any natural or legal person;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable individual;

g) "property" shall mean assets of every kind, whether movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or an interest in such assets;

h) "seizure" or "freezing" shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property, or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court. or other competent authority;

i) "forfeiture" shall mean the deprivation of property by order of a court or other competent authority;

j) "controlled delivery" shall mean the method which allows the passage on the territory of the State of each of the Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing offences.

Article 2

Scope of the Agreement

1. The Contracting Parties, through their Customs Administrations, shall in accordance with the provisions set out in this Agreement:
   a) assist each other in prevention, investigation and repression of offences;
   b) upon request, assist each other by providing information to be used in administering and enforcing the customs laws;
   c) maintain contacts in order to evaluate the possibility to facilitate the movement of passengers and goods;

d) provide each other technical assistance and co-operate in resolving problems related to application of and compliance to customs laws, as well as in other matters that may require their joint efforts.

2. Assistance mentioned in subparagraphs a) and b) of this Article can be provided for use in all proceedings, whether administrative or judicial, including investigation.

3. Assistance within the framework of this Agreement shall be rendered in accordance with the laws and regulations in force in the territory of State of the requested Contracting Party and within the competence and resources of the requested Customs Administration.

4. This Agreement is intended solely for co-operation and the mutual administrative assistance in customs matters between the Contracting Parties; the provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any private person to obtain, suppress or exclude any evidence or to impede the execution of the request.

5. No provision in this Agreement shall be interpreted in a manner which would restrict mutual assistance practises in customs matters presently in effect between the Contracting Parties.

Article 3

Instances of co-operation and mutual assistance

The Customs Administrations shall, either on request or on their own initiative, in accordance with the provisions of this Agreement:

a) provide each other with all necessary information which helps to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of offences;
b) exchange the experience relating to their activities and the information about new trends, means and methods of committing offences as well as effective customs laws enforcement techniques;
c) exchange any information enabling them to ensure the correct assessment of customs duties and taxes, especially the information that facilitates the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
d) supply to each other all information which may help to ensure proper implementation of provisions concerning import, export and transit prohibitions, restrictions and controls;
e) inform each other about substantial changes of their customs laws as well as about technical means of control and methods of their application, and also discuss other matters of mutual interest.

Article 4

Special instances of assistance

The Customs Administrations shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalties involved in offences.

Article 5

Technical assistance

The Customs Administrations shall provide each other technical assistance in customs matters through:

a) exchange of officers for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
b) training and assistance in developing specialized skills of their officers;
c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
d) exchange of experts in customs matters;
e) exchange of data relating to customs laws.

Article 6

Supply of information and surveillance

Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request of the other Customs Administration, supply information on and maintain surveillance over:

a) persons known to have committed an offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the State of either Customs Administration;
b) goods and means of payment either in transport or in storage known or suspected as giving rise to illicit traffic towards the territory of the State of the other Customs Administration;
c) means of transport known or suspected of being used to commit offences in the territory of the State of either Customs Administration;
d) premises known or suspected of being used to commit offences in the territory of the State of either Customs Administration.

Article 7

Controlled delivery

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with their respective applicable national laws and regulations carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 8

Actions against illicit traffic of sensitive goods

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, and without delay, supply to each other all relevant information on activities, detected or planned, which constitute or appear to constitute an offence against customs laws in force on the territory of the State of one of the Contracting Parties in the field of:

a) movement of narcotic drugs and psychotropic substances as well as substances which can be used for their production;
b) movement of arms, ammunition, explosives and explosive devices;
c) movement of objects of art and antiquity, which present significant historical, cultural or archaeological value for one of the Contracting Parties;
d) movement of poisonous goods as well as of substances dangerous for the environment and for public health;
e) movement of goods subject to substantial customs duties or taxes;
f) movement of goods subject to non-tariff limitations in accordance with the list agreed upon by the Customs Administrations;
g) movement of goods protected under the Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora of March 3, 1973.

Article 9

Information on the movement of goods

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 10

Files and documents

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available

information on activities, completed or planned, which constitute or appear to constitute an offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

Article 11

Experts and witnesses

1. Upon request of a Contracting Party in connection with an offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

Article 12

Form and substance of request for assistance

1. Requests pursuant to this Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany the requests. When required because of the urgency of the situation, oral requests may be accepted, but they must be confirmed in writing immediately.

2. Requests pursuant to paragraph 1 of this Article shall include the following information:

   a) the name of the Customs Administration making the request;
   b) the object of and the reason for the request;
   c) a summary of the relevant facts and the laws and regulations involved;
   d) indications as exact and comprehensive as possible on the persons being the target of the investigations.

3. Requests shall be submitted in an official language of the State of the requested Customs Administration or in another language acceptable to the requested Customs Administration.

4. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be exchanged and kept up to date by the Customs Administrations.

Article 13

Execution of requests

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency. If requested, the requesting Customs Administration shall be so advised.

Article 14

Arrangements for visiting officials

1. With the authorization and under the conditions, if any, of the other Customs Administration, the officials of a Customs Administration may, in particular cases, be present in the territory of the State of the former when offences against customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration are investigated. On such occasion the said officials may provide and receive information, including documentary, or assistance with regard to the request made.

2. When, in the circumstances provided for under this Agreement, officials of a Customs Administration are present on the territory of the State of the other Customs Administration, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws and regulation in force in the

said territory, and be responsible for any violation they might commit. They must not wear uniform or carry arms.

Article 15

Use of information and documents

1. Information, communications and documents received under this Agreement shall be used solely for the purposes of this Agreement. They shall not be communicated or used for any other purposes unless the Customs Administration furnishing them expressly approves.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.

3. The Customs Administrations may, in accordance with the purposes and within the scope of this Agreement, in their records of evidence, reports and testimonies, and in proceedings brought before courts or the administrative authorities, use as evidence information and documents received in accordance with this Agreement. The use made of such information and documents as evidence in courts and the weight to be attached thereto shall be determined in accordance with the national laws and regulations of the States of the Contracting Parties.

4. Requests, information, reports of experts and other communications received by one Customs Administration in whatever form pursuant to this Agreement shall be afforded the same protection by the receiving Customs Administration as is afforded to documents and information of the same kind under the national laws and regulations of the State of that Customs Administration.

5. Due to the obligations deriving to Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in paragraph 1 of this Article do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union, with prior communication to the Customs Administration of the Russian Federation.

6. Due to the obligations deriving to the Russian Federation as a member of the Commonwealth of Independent States, the provisions referred to in paragraph 1 of this Article do not forbid that the information, communications and documents received may, when necessary, be conveyed to the respective authorities of the Commonwealth of Independent States, with prior communication to the Customs Administration of the Italian Republic.

7. Where personal data is exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

Article 16

Exemptions from the liability to render assistance

1. If the Customs Administration of one Contracting Party considers that compliance with the request would be prejudicial to the sovereignty, security, public policy or any other essential interest of the State of that Contracting Party or that it would be inconsistent with its national legal and administrative provisions, it may refuse to provide the assistance requested under this Agreement, wholly or partly, or provide it subject to certain conditions or requirements.

2. If assistance is refused, the decision and the reasons for the refusal shall be notified in writing to the requesting Customs Administration without delay.

3. If a Customs Administration requests assistance which it would not itself be able to provide, it shall draw attention to that fact in the request. Compliance with such a request shall be within the discretion of the requested Customs Administration.

4. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case, the requested Customs Administration shall consult with the requesting Customs Administration to determine if assistance can be rendered subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

Article 17

Costs

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for the expenses and allowances paid to experts and witnesses as well as costs of translators and interpreters other than government employees which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are required to execute the request, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

Article 18

Implementation of the agreement

1. The cooperation and assistance provided for under this Agreement shall be rendered directly by the Customs Administrations. Those Administrations shall mutually agree on detailed arrangements for that purpose.

2. The Customs Administrations may arrange for their central and local enforcement, investigation and, if appropriate, other services to be in direct communication with each other.

3. The Customs Administrations shall hold regular consultations on matters of cooperation and mutual assistance provided for under this Agreement within a Joint Commission which is established by the said Administrations for that purpose. The Joint Commission shall meet whenever necessary upon request of either Customs Administration.

4. The Customs Administrations shall endeavour by mutual accord to resolve problems or questions which may arise from the interpretation or application of this Agreement. Disputes for which no solution is reached within the framework of the Joint Commission shall be settled through diplomatic channels.

Article 19

Territorial applicability

This Agreement shall be applicable to the customs territories of the States of both Contracting Parties as defined in their respective national laws.

Article 20
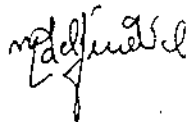
Entry into force and termination

1. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal procedures for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement is concluded for unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect after expiry of three months from the date of such notification.

In witness whereof the undersigned Representatives, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at ..Rome.. on..10-2-1998.., in duplicate each in the Italian, Russian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION

ANNEX

Provisions regarding the transferring of personal data to be followed by the Customs Administrations of the Contracting Parties

1. The Customs Administrations may use the received personal data only for the purposes and subject to the conditions stated by the Customs Administration providing the data. Such data can be forwarded to other authorities only subject to the preliminary consent of the providing Customs Administration.

2. Upon request of the Customs Administration providing such data the other Customs Administration shall account for the use of such data and report on that of the result.

3. The Customs Administration providing the data shall ascertain of the validity of the data to be transferred. In case of invalid or restricted data, the requesting Customs Administration shall be informed immediately of the fact. The requesting Customs Administration shall implement the correction of the data or destroy it if so requested.

4. The Customs Administrations shall keep a register on the supply and receipt of the personal data.

5. The Customs Administrations shall protect the received data against unauthorized access, modification without consent of the Customs Administration providing the data, as well as against unauthorized further transferring.

6. The Customs Administration providing the data shall determine the deadline of the deletion of the data. The personal data shall be deleted at the determined deadline or at the termination of the necessity.

7. The application of this Agreement shall take place. in any case, in such a way that the processing of personal data is carried out respecting the rights and fundamental freedoms of persons, including their privacy and identity, as safeguarded in the national legislation of the Contracting Parties.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, sociali e culturali dei loro rispettivi Stati nonchè i legittimi interessi commerciali;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e la società;

Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi, delle imposte e degli altri diritti riscossi all'importazione ed all'esportazione delle merci e la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti i divieti, le restrizioni ed i controlli;

Convinti che gli sforzi volti alla prevenzione delle infrazioni alla legislazione doganale e quelli attuati per assicurare l'esatta percezione dei dazi e delle imposte all'importazione ed all'esportazione possono essere resi più efficaci attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;

Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza del 5 dicembre 1953;

Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende per:

a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative o regolamentari applicate dalle Amministrazioni Doganali che regolano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e dei mezzi di pagamento, nonchè tutti gli altri regimi doganali sotto i quali le merci possono essere collocate, quelle concernenti sia i dazi, le imposte ed altri diritti, che le misure di divieto, restrizione e controllo, e quelle concernenti il traffico illecito di narcotici e di altre merci;

b) "Amministrazioni Doganali", l'Amministrazione Doganale Italiana ivi compresa la Guardia di Finanza per la Repubblica Italiana ed il Comitato Doganale di Stato per la Federazione Russa;

c) "infrazione" ogni violazione della legislazione doganale nonchè ogni tentata violazione di tale legislazione;

d) "diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione" i dazi doganali all'importazione ed all'esportazione e tutti gli altri diritti, imposte od oneri riscossi all'atto dell'importazione ed esportazione, ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le imposte fissate dai competenti organismi dell'Unione Europea;

e) "persona" ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali" ogni informazione riferita ad un individuo identificato od identificabile;

g) "beni" beni di qualsiasi natura, mobili od immobili, materiali od immateriali, ed i documenti legali o gli atti giuridici comprovanti titolo od interesse su tali beni;

h) "sequestro" o "congelamento" il divieto temporaneo di trasferire, convertire, disporre o movimentare un bene, o di assumerne la temporanea custodia o controllo sulla base di un ordine emesso da un giudice, o da un'altra autorità competente;

i) "confisca" la privazione di un bene per ordine di un giudice o di un'altra autorità competente;

j) "consegna controllata" il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci che si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.

Articolo 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

1. Le Parti Contraenti, attraverso le loro Amministrazioni Doganali, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Accordo:

    a) si prestano reciproca assistenza nella prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
    b) su richiesta, si assistono reciprocamente fornendosi informazioni da utilizzare nell'amministrazione e nell'applicazione della legislazione doganale;
    c) mantengono contatti allo scopo di valutare la possibilità di agevolare il movimento di passeggeri e merci;

d) si forniscono reciprocamente assistenza tecnica e cooperazione al fine di risolvere problemi relativi all'applicazione ed all'osservanza della legislazione doganale, nonchè in altre materie che potrebbero richiedere i loro sforzi congiunti.

2. L'assistenza di cui alle lettere a) e b) del presente Articolo può essere fornita al fine del relativo impiego in tutti i procedimenti sia amministrativi che giudiziari, ivi comprese le investigazioni.

3. L'assistenza nel quadro del presente Accordo viene resa ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nell'ambito delle competenze e delle risorse dell'Amministrazione Doganale adita.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla cooperazione ed alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non fanno sorgere in capo ad alcun privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere qualsiasi prova o di impedire l'esecuzione della richiesta.

5. Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo da limitare le pratiche di mutua assistenza in materia doganale attualmente vigenti tra le Parti Contraenti.

Articolo 3

Richieste di cooperazione e di mutua assistenza

Le Amministrazioni Doganali, su richiesta o di propria iniziativa, in conformità alle disposizioni del presente Accordo:

a) si forniscono reciprocamente tutte le necessarie informazioni che permettono di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni;
b) si scambiano le esperienze connesse alle loro attività e le informazioni in ordine a nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni nonchè a tecniche efficaci per l'applicazione della legislazione doganale;
c) si scambiano tutte le informazioni che consentano loro di garantire l'esatta determinazione dei dazi doganali e delle imposte, in particolare le informazioni che facilitano la determinazione del valore imponibile, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
d) si forniscono reciprocamente tutte le informazioni che possono essere utili al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni concernenti divieti, restrizioni e controlli all'importazione, all'esportazione ed al transito;
e) s'informano l'un l'altra sulle modifiche sostanziali intervenute nelle proprie legislazioni doganali nonchè sui mezzi tecnici di controllo e sulle relative metodiche applicative, discutono inoltre su altre materie di comune interesse.

Articolo 4

Richieste speciali d'assistenza

Le Amministrazioni Doganali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.

Articolo 5

Assistenza tecnica

Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso:

a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacità professionali specializzate dei propri funzionari;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'utilizzazione di strumenti di rilevazione;
d) scambio di esperti in materia doganale;
e) scambio di dati relativi alla legislazione doganale.

Articolo 6

Fornitura di informazioni e sorveglianza

Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Amministrazione Doganale, fornisce informazioni ed esercita sorveglianza su:

a) persone di cui si sappia che abbiano commesso un'infrazione o che si sospetti che la stiano commettendo, in particolare quelle che entrano nel e che escono dal territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
b) merci e mezzi di pagamento sia in trasporto che in deposito di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito verso il territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale;
c) mezzi di trasporto di cui si sappia o si sospetti essere impiegati per commettere infrazioni nel territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale;
d) luoghi di cui si sappia o si sospetti essere utilizzati per commettere infrazioni sul territorio dello Stato di ciascuna Amministrazione Doganale.

Articolo 7

Consegne controllate

Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.

Articolo 8

Azioni contro il traffico illecito di merci sensibili

Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, senza indugio, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni relative ad attività, scoperte o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato di una delle Parti Contraenti con riferimento a:

a) movimento di stupefacenti e sostanze psicotrope nonchè di sostanze che possono essere impiegate per la loro produzione;
b) movimento di armi, munizioni, esplosivi e congegni esplosivi;
c) movimento di oggetti d'arte e d'antichità, considerati di notevole valore storico, culturale od archeologico da una delle Parti Contraenti;
d) movimento di merci tossiche nonchè di sostanze pericolose per l'ambiente e la salute pubblica;
e) movimento di merci soggette a rilevanti dazi doganali od imposte;
f) movimento di merci soggette a limitazioni non-tariffarie ai sensi della lista concordata tra le Amministrazioni Doganali;
g) movimento di merci protette ai sensi della Convenzione sul Commercio Internazionale di Specie Minacciate della fauna e flora selvagge del 3 marzo 1973.

Articolo 9

Informazioni sul movimento di merci

Le Amministrazioni Doganali, di propria iniziativa o dietro richiesta, si scambiano reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente erano state legittimamente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci erano state collocate;
b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente siano state legittimamente importate nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale e l'eventuale regime doganale sotto il quale le merci siano state collocate.

Articolo 10

Dossier e documenti

1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attività, portate a termine o pianificate, che

costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente.

3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti.

4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al più presto.

Articolo 11

Esperti e testimoni

1. Su richiesta di una Parte Contraente in connessione con un'infrazione, l'Amministrazione Doganale adita può autorizzare propri funzionari, quando possibile, a deporre davanti alle competenti autorità della Parte Contraente richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni ed ad esibire elementi di prova: La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare in quale caso e in quale veste il funzionario deve deporre.

2. L'Amministrazione Doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Articolo 12

Forma e sostanza delle richieste d'assistenza

1. Le richieste in applicazione del presente Accordo vengono inoltrate per iscritto, corredate da tutti i documenti necessari per la relativa esecuzione. Quando richiesto, a causa dell'urgenza della situazione, possono essere accettate richieste orali, tuttavia esse devono essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le richieste avanzate in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo devono contenere le seguenti informazioni:
   a) il nome dell'Amministrazione Doganale che inoltra la richiesta;
   b) l'oggetto ed il motivo della richiesta;
   c) una sintesi dei fatti pertinenti e delle leggi e dei regolamenti connessi;
   d) indicazioni le più esatte ed esaustive possibili sulle persone oggetto delle indagini.

3. Le richieste vengono inoltrate in una lingua ufficiale dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita od in un'altra lingua accettabile per quest'ultima.

4. Le informazioni di cui al presente Accordo sono trasmesse a funzionari designati specificamente a questo fine da ciascuna Amministrazione Doganale. Una lista di detti funzionari viene scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni Doganali.

Articolo 13

Esecuzione delle richieste

1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente.

2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione. Se richiesto, l'Amministrazione Doganale richiedente viene di ciò avvisata.

Articolo 14

Disposizioni per funzionari in visita

1. Con l'autorizzazione ed alle eventuali condizioni dell'altra Amministrazione Doganale, i funzionari di un'Amministrazione Doganale possono, in particolari casi, essere presenti sul territorio dello Stato della prima qualora s'indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente. In tali occasioni detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata.

2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, funzionari di un'Amministrazione Doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova della loro veste ufficiale. Detti funzionari, in tali occasioni, godono della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono

responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi nè portare armi.

Articolo 15

Utilizzo delle informazioni e dei documenti

1. Informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti in conformità al presente Accordo possono essere usati esclusivamente per gli scopi dello stesso. Essi non possono essere trasmessi od utilizzati per qualsiasi altro fine salvo che l'Amministrazione Doganale che li ha forniti non vi acconsenta espressamente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non sono applicabili ad informazioni concernenti infrazioni relative agli stupefacenti ed alle sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

3. Le Amministrazioni Doganali possono, conformemente agli scopi ed entro la portata del presente Accordo, utilizzare come mezzi di prova le informazioni ed i documenti, ottenuti in applicazione del presente Accordo, in documentazioni, rapporti e testimonianze, e in procedimenti portati in giudizio o innanzi ad una autorità amministrativa. L'utilizzo in giudizio di tali informazioni e documenti quale mezzo di prova ed il valore da attribuirvi sono determinati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali degli Stati delle Parti Contraenti.

4. Alle richieste, informazioni, rapporti di esperti ed altre comunicazioni ricevute da un'Amministrazione Doganale, in qualsiasi forma conformemente al presente Accordo, viene accordata da parte dell'Amministrazione Doganale ricevente protezione identica a quella riservata a documenti ed informazioni dello stesso genere, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali dello Stato di quell'Amministrazione Doganale.

5. In ragione degli obblighi derivanti alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione Europea, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli altri Stati membri della sopracitata Unione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Federazione Russa.

6. In ragione degli obblighi derivanti alla Federazione Russa quale membro della Confederazione degli Stati Indipendenti, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non vietano che informazioni, comunicazioni e documenti ricevuti possano, quando necessario, essere trasmessi alle rispettive autorità della sopracitata Confederazione, previa comunicazione all'Amministrazione Doganale della Repubblica Italiana.

7. Allorquando ai sensi del presente Accordo vengano scambiati dati personali, le Parti Contraenti garantiscono uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello risultante dall'attuazione dei principi contenuti nell'Allegato al presente Accordo, che forma parte integrale dell'Accordo stesso.

Articolo 16

Esenzioni dall'obbligo di prestare assistenza

1. Se l'Amministrazione Doganale di una Parte Contraente ritiene che l'adempimento della richiesta possa ledere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse fondamentale dello Stato di quella Parte Contraente o non sia compatibile con le proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali, essa può rifiutarsi di fornire l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo, interamente o in parte, od altrimenti fornirla a determinate condizioni o requisiti.

2. Qualora l'assistenza sia rifiutata, la decisione e le ragioni del rifiuto sono comunicate per iscritto, senza indugio, all'Amministrazione Doganale richiedente.

3. Se un'Amministrazione Doganale richiede assistenza che non potrebbe essa stessa fornire, lo segnala nella richiesta. L'adempimento di tale richiesta rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione Doganale adita.

4. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione Doganale adita qualora interferisca con un'indagine, un processo od un procedimento in corso. In tal caso, l'Amministrazione Doganale adita si consulta con l'Amministrazione Doganale richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini od alle condizioni eventualmente richiesti dall'Amministrazione Doganale adita.

Articolo 17

Costi

1. Le Amministrazioni Doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione delle spese e delle indennità versate ad esperti e testimoni nonchè dei costi dei traduttori ed interpreti, quando questi non siano funzionari governativi, sostenute dall'Amministrazione Doganale richiedente.

2. Qualora per dar corso alla richiesta debbano essere sostenute spese considerevoli e straordinarie, le Amministrazioni Doganali fissano di concerto i termini e le condizioni alle quali la richiesta sarà soddisfatta, nonchè le modalità di presa in carico delle spese in questione.

Articolo 18

Applicazione dell'Accordo

1. La cooperazione e l'assistenza previste dal presente Accordo sono fornite direttamente dalle Amministrazioni Doganali. Le stesse fissano di concerto intese dettagliate a tal fine.

2. Le Amministrazioni Doganali possono accordarsi affinchè i propri servizi investigativi sia a livello centrale che periferico e, se del caso, altri servizi, siano in diretto contatto tra loro.

3. Le Amministrazioni Doganali mantengono regolari consultazioni su materie che investono la cooperazione e la mutua assistenza previste dal presente Accordo nell'ambito di una Commissione Mista che viene istituita dalle dette Amministrazioni a tale scopo. La Commissione Mista si riunisce ogni qual volta si renda necessario, su richiesta di ciascuna Amministrazione Doganale.

4. Le Amministrazioni Doganali si adoperano, di comune accordo, al fine di risolvere problemi o questioni che possano sorgere dall'interpretazione od applicazione del presente Accordo. Le dispute per le quali non venga raggiunta alcuna soluzione nell'ambito della Commissione Mista sono definite attraverso i canali diplomatici.

Articolo 19

Ambito territoriale

Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti come definito nelle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 20
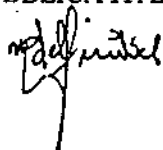
Entrata in vigore e denuncia

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si sono comunicate ufficialmente che sono state adempiute le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna Parte Contraente può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica per via diplomatica. La denuncia ha effetto alla scadenza di tre mesi dalla data di tale notifica.
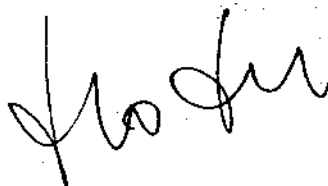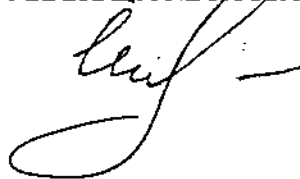
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ...Roma...............il.....10-2-1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Russa ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA

ALLEGATO

Disposizioni concernenti il trasferimento di dati personali che devono essere applicate dalle Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti

1. Le Amministrazioni Doganali possono utilizzare i dati personali che hanno ricevuto esclusivamente per gli scopi ed alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione Doganale che fornisce i dati. Tali dati possono essere trasmessi ad altre autorità soltanto previo consenso dell'Amministrazione Doganale che li fornisce.

2. Su richiesta dell'Amministrazione Doganale che fornisce i dati, l'altra Amministrazione Doganale rende conto dell'utilizzo di detti dati e ne riferisce l'esito.

3. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati si assicura della validità dei dati da trasferire: In caso di dati non validi o riservati, l'Amministrazione Doganale richiedente ne viene informata immediatamente. L'Amministrazione Doganale richiedente provvede ad effettuare la correzione dei dati od a cancellarli qualora ciò sia richiesto.

4. Le Amministrazioni Doganali mantengono un registro sulla fornitura e sulla ricezione dei dati a carattere personale.

5. Le Amministrazioni Doganali provvedono alla protezione dei dati ricevuti da accessi non autorizzati, variazioni effettuate senza il consenso dell'Amministrazione Doganale che li ha forniti, come pure da un ulteriore trasferimento non autorizzato.

6. L'Amministrazione Doganale che fornisce i dati fissa la scadenza per la cancellazione dei dati. I dati a carattere personale vengono cancellati alla scadenza fissata o alla cessazione della necessità.

7. L'applicazione del presente Accordo ha luogo, in ogni caso, in modo tale che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, ivi compresa la loro riservatezza ed identità, così come garantito dalle legislazioni nazionali delle Parti Contraenti.

02G0104

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 novembre 2001, n. **491.**

Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 10, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali può costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 6 dicembre 1999, ai sensi del predetto articolo 10 — a seguito del parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'Adunanza dell'11 ottobre 1999 — oggetto del rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999 formulato dalla Corte dei conti, Ufficio atti di Governo;

Considerato che è sopravvenuto l'articolo 4, comma 6, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, che, integrando la disposizione del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 368/1988, stabilisce che la costituzione delle associazioni, fondazioni e società, o la partecipazione ad esse, da parte del Ministero avvengono secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Preso atto della nota n. 727 in data 2 novembre 2001, con la quale la Corte dei conti - Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, ha comunicato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica in data 6 dicembre 1999 è da ritenere efficace ai sensi dell'articolo 27, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Ritenuto comunque opportuno adottare il regolamento nella nuova forma prevista dalla legislazione vigente e di tener conto delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Corte dei conti con il rilievo n. 28/99 del 27 dicembre 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 3035 del 7 novembre 2001;

A D O T T A
il segue regolamento:

Art. 1.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'ora indicato come Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi, secondo le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e del presente regolamento, allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.

2. L'atto costitutivo e lo statuto delle fondazioni si conformano alle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 2.

1. Il Ministero può partecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ha in consegna.

2. Il conferimento in uso di beni culturali è finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione dei beni culturali conferiti;

b) miglioramento della fruizione pubblica dei beni culturali conferiti, garantendone nel contempo l'adeguata conservazione;

c) integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni culturali conferiti con quelle riguardanti i beni conferiti dagli altri partecipanti alla fondazione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione.

3. In caso di estinzione della fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo. Per la definizione di ogni altro rapporto giuridico con le fondazioni, si applicano le disposizioni di legge e del codice civile.

4. Fermo quanto disposto al comma 3, l'atto costitutivo o lo statuto indicano i criteri di devoluzione del patrimonio residuo dopo la liquidazione.

Art. 3.

1. Il patrimonio della fondazione è costituito da:

a) i beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;

b) i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;

c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso.

2. Il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

Art. 4.

1. L'organizzazione della fondazione è determinata dall'atto costitutivo e dallo statuto che si conformano al principio della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di amministrazione, di consulenza scientifica e di controllo.

2. La durata degli organi della fondazione non è superiore a quattro anni. Ciascun componente può essere riconfermato per una sola volta e, se è nominato prima della scadenza quadriennale, resta in carica fino a tale scadenza.

Art. 5.

1. Il presidente della fondazione ha la legale rappresentanza della persona giuridica e ne promuove le attività; adotta, nei casi di necessità e di urgenza, gli atti di competenza dell'organo di cui all'articolo 6, e li sottopone alla ratifica di questo.

2. Il presidente della fondazione è eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli organi della fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

Art. 6.

1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della fondazione e verifica i risultati della gestione amministrativa.

2. Lo statuto prevede che tale organo sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di modificazione dello statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione e di consulenza scientifica.

3. Lo statuto determina la composizione di tale organo:

a) assicurando l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti;

c) stabilendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire un'equilibrata rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alla fondazione, anche in funzione dell'entità dei rispettivi conferimenti.

Art. 7.

1. L'organo con funzioni di amministrazione svolge i compiti di gestione della fondazione, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività della fondazione.

2. Le funzioni di amministrazione sono svolte da un organo collegiale composto di persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della fondazione e nella gestione di enti consimili.

3. Lo statuto può prevedere che le funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore generale, scelto tra persone dotate dei requisiti indicati al comma 2.

Art. 8.

1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di valorizzazione dei beni culturali nella disponibilità della fondazione e di promozione di attività culturali.

2. L'organo di consulenza scientifica segnala al Ministero le attività della fondazione difformi rispetto al conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi più gravi la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che lo statuto non preveda anche ulteriori organi.

4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:

a) assicurando l'apporto di personalità di riconosciuto prestigio nel campo della cultura e dell'arte che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti.

Art. 9.

1. Lo statuto può prevedere un organo collegiale, composto dei partecipanti alla fondazione diversi dallo Stato, con il compito di designare i propri rappresentanti negli organi della persona giuridica e di formulare periodicamente proposte e pareri circa le attività della fondazione.

Art. 10.

1. L'organo di controllo verifica l'attività di amministrazione della fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile.

2. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari. Partecipano alle riunioni degli organi con funzioni di indirizzo e di amministrazione.

3. L'organo di controllo informa immediatamente il Ministero e, qualora lo ritenga opportuno, altri organi della fondazione, di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle fondazioni.

4. Lo statuto determina la composizione dell'organo di controllo, prevedendo in ogni caso la partecipazione di un componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e di un componente designato dal Ministero.

Art. 11.

1. La fondazione provvede ai suoi compiti con:

a) i redditi del patrimonio;

b) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e stranieri;

c) i proventi di gestione;

d) altre entrate, derivanti dall'esercizio delle attività indicate nei commi 2 e 3.

2. La fondazione può svolgere direttamente i servizi previsti dall'articolo 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. La fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica.

Art. 12.

1. Il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione che illustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla fondazione e gli interventi realizzati. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

2. Le fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo all'attività di impresa esercitata direttamente a norma dell'articolo 11.

Art. 13.

1. Il Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In particolare:

a) approva le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della fondazione interessata;

b) adotta atti di indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro:

1) i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati alla fondazione;

2) i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle fondazioni, nonché la disciplina del conflitto di interessi;

3) i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e di sana e prudente gestione;

c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione dei documenti;

d) esercita il potere di annullamento previsto dall'articolo 25 del codice civile;

e) può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dallo stesso Ministero, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della fondazione;

g) può disporre, su indicazione dell'organo di controllo o del comitato scientifico, la revoca della concessione d'uso dei beni culturali conferiti.

Art. 14.

1. Il Ministero può disporre lo scioglimento degli organi della fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto di tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti e la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono proporre la liquidazione della fondazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 6.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del Ministero.

5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

6. Il Ministero dispone l'estinzione della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 novembre 2001

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 143

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è riportato in «note alle premesse».

Note alle premesse:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«Art. 10 *(Accordi e forme associative)*. — 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.».

— Il testo del comma 6 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali), è il seguente:

«6. All'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono aggiunte, in fine, le parole: «secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

— Il testo dell'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), è il seguente:

«Art. 27 *(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

2. La Sezione del controllo comunica l'esito del procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell'adunanza. Le deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data dell'adunanza.

3. All'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l'ultimo periodo è soppresso.

4. Il procedimento previsto dall'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere attivato dal Consiglio dei Ministri anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo. L'atto, che si è risolto debba avere corso, diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'art. 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.».

Nota all'art. 1, comma 1:

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

Nota all'art. 3, comma 3:

— Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice civile:

«Art. 2343 *(Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti)*. — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori e i sindaci devono, nel termine di sei mesi dalla costituzione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società.».

Nota all'art. 10, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2426 del codice civile:

«Art. 2426 *(Criteri di valutazione)*. — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.».

Nota all'art. 11, comma 2:

— Il testo dell'art. 112 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), è il seguente:

«Art. 112 *(Servizi di assistenza culturale e di ospitalità).* (Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-*quater*; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, articoli 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1). — 1. Nei luoghi indicati all'art. 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. I servizi riguardano in particolare:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.».

Nota all'art. 12, comma 1:

— Si riporta il testo degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile:

«Art. 2421 *(Libri sociali obbligatori).* — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 [c.c. 2302, 2516, 2709] la società deve tenere:

1) il libro dei soci [c.c. 2346, 2490], nel quale devono essere indicati il numero delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti [c.c. 2355];

2) il libro delle obbligazioni [c.c. 2410], il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi [c.c. 2413, n. 4, 2418];

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico [c.c. 2375];

4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione [c.c. 2380, 2388, 2392];

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo [c.c. 2381], se questo esiste;

7) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti [c.c. 2415], se sono state emesse obbligazioni.

I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli amministratori, il libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale, il libro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e il libro indicato nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215.».

«Art. 2422 *(Diritto d'ispezione dei libri sociali)*. — I soci hanno diritto di esaminare i libri [c.c. 2516] indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti a proprie spese [c.c. 2490].

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel n. 7 dell'articolo medesimo.».

«Art. 2423 *(Redazione del bilancio)*. — Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa [disp. att. c.c. 200].

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».

«Art. 2423-*bis (Princìpi di redazione del bilancio)*. — Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».

«Art. 2423-*ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)*. — Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.».

«Art. 2424 *(Contenuto dello stato patrimoniale)*. — Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - *Immobilizzazioni immateriali:*

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - *Immobilizzazioni materiali:*

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciali;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - *Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:*

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controllanti;

d) altre imprese.

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri.

3) altri titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.

Totale.

Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale.

II - *Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:*

1) verso clienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllanti;

5) verso altri.

Totale.

III - *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:*

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

IV - *Disponibilità liquide:*

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I - *Capitale.*

II - *Riserva da sopraprezzo delle azioni.*

III - *Riserve di rivalutazione.*

IV - *Riserva legale.*

V - *Riserva per azioni proprie in portafoglio.*

VI - *Riserve statutarie.*

VII - *Altre riserve, distintamente indicate.*

VIII - *Utili (perdite) portati a nuovo.*

IX - *Utile (perdita) dell'esercizio.*

Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte;

3) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;

2) obbligazioni convertibili;

3) debiti verso banche;

4) debiti verso altri finanziatori;

5) acconti;

6) debiti verso fornitori;

7) debiti rappresentati da titoli di credito;

8) debiti verso imprese controllate;

9) debiti verso imprese collegate;

10) debiti verso controllanti;

11) debiti tributari;

12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;

13) altri debiti.

Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'agio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.».

«Art. 2424-*bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)*. — Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi

successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.».

«Art. 2425 *(Contenuto del conto economico)*. — Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16-17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) [risultato dell'esercizio];

24) [rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

25) [accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie];

26) utile (perdita) dell'esercizio.».

«Art. 2425-*bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)*. — I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.».

«Art. 2426 *(Criteri di valutazione)*. — Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;

2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;

3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;

4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al

n. 1), per un importo pari alla corrispondente razione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai princìpi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei princìpi indicati negli articoli 2423 e 2423-*bis*.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;

6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

È consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.».

«Art. 2427 *(Contenuto della nota integrativa)*. — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve»;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.».

«Art. 2428 *(Relazione sulla gestione)*. — Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) le attività di ricerca e di sviluppo;

2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.».

«Art. 2429 *(Relazione dei sindaci e deposito del bilancio)*. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, comma 4.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.».

«Art. 2430 *(Riserva legale)*. — Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

«Art. 2431 *(Sovrapprezzo delle azioni)*. — Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430.».

«Art. 2432 *(Partecipazione agli utili)*. — Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale.».

«Art. 2433 *(Distribuzione degli utili ai soci)*. — L'assemblea che approva il bilancio [c.c. 2364, n. 1] delibera sulla distribuzione degli utili ai soci [c.c. 2262, 2328, n. 7, 2350, 2428].

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato [c.c. 2303, 2621, n. 2].

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente [c.c. 2412, 2446].

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti [c.c. 2321].».

«Art. 2433-*bis (Acconti sui dividendi)*. — La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.».

«Art. 2434 *(Azione di responsabilità)*. — L'approvazione del bilancio da parte della assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale [c.c. 2364, n. 4, 2392, 2393, 2396, 2407].».

«Art. 2435 *(Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni)*. — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata [c.c. 2102, 2392, 2626].

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del codice civile:

«Art. 25 *(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)*. — L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [disp. gen. 31]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391].

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].».

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario n. 52.

02G0106

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e di psicoterapeuta;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «doktor der Philosophie» nel novembre 1978 presso l'Università di Graz;

Considerato che la richiedente ha conseguito una specializzazione in psicoterapia nel maggio 1988, presso l'«OGWG» (Associazione austriaca di psicoterapia) di Linz;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, 3° trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo e di psicoterapeuta in Austria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato altresì che la richiedente ha completato la sua formazione accademica e professionale nel 1988, e che non ha dimostrato di avere nel frattempo maturato altra esperienza professionale o conseguito altri titoli, appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in anni uno;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Girardi Battisti Gertraud, nata a Bolzano il 24 marzo 1952, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli accademici-professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e degli psicoterapeuti e l'esercizio di dette professioni in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* teoria e pratica dei tests *b)*; principi deontologici professionali.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

Allegato *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

02A04457

DECRETO 12 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Karlsson Jan Mikael di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Karlsson Jan Mikael, nato a Ljungarum (Svezia) il 31 agosto 1970, cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale svedese di «Civilingenjorsexamen I Vag - Och Vattenbyggnad» conseguito il 30 dicembre 1994, presso la «Chalmers Tekniska Hogskola» di Goteborg, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta dell'8 novembre 2001;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A, settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Karlsson Jan Mikael, nato a Ljungarum (Svezia) il 31 agosto 1970, cittadino svedese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile e ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: MELE

02A04458

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 38.031 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 13 e 22 marzo 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1° marzo 2002 e scadenza 1° marzo 2005, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2002, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 21 febbraio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 21 febbraio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantacinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2002.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2002 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 21 febbraio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04413

DECRETO 5 aprile 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 38.031 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 2002, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 28 marzo 2002 e scadenza 31 marzo 2004, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 marzo 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 marzo 2002, entro le ore 11 del giorno 10 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 22 marzo 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 marzo 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 aprile 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

sente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2002; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2004, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A04414

DECRETO 15 aprile 2002.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 5 aprile 2002 che hanno disposto per il 15 aprile 2002 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2002;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2002 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,197 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 96,310 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, ammonta a € 28.108.081,77 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2002; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2003, ammonta a € 249.098.591,96 per i titoli a trecentosessatacinque giorni con scadenza 15 aprile 2003.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 98,957 per i buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni e a 95,381 per i buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A04697

DECRETO 19 aprile 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a duecentotrentaquattro giorni (seconda tranche).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 aprile 2002 è pari a 39.911 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 aprile 2002 è disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, di cui al proprio decreto ministeriale del 20 marzo 2002, n. 009093, con godimento 28 marzo 2002, durata residua duecentotrentaquattro giorni e scadenza il 20 dicembre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A04698

DECRETO 19 aprile 2002.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 18 aprile 2002 è pari a 39.911 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 aprile 2002 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 ottobre 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 24 aprile 2002, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 13 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002, è disposto, altresì, il 26 aprile 2002, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A04699

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2002.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Paracodina» e «Paracodina Sciroppo», rispettivamente a base di diidrocodeina rodanato e diidrocodeina bitartrato, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - relativo alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel quale sono state previste anche le «note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate», modificato ed integrato con successivi provvedimenti;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro, che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità «Paracodina», nella forma farmaceutica e confezione: gocce orali 15 g, A.I.C. n. 015960014, e la specialità «Paracodina Sciroppo», nella forma farmaceutica e confezione: flacone sciroppo 100 g, A.I.C. n. 008096024, sono classificate in classe «C», ora entrambe, di proprietà della Abbott S.p.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina) in forza del decreto dirigenziale n. 627 del 18 ottobre 2001, di trasferimento di titolarità dell'A.I.C., pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001, recante «Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni» con particolare riferimento all'art. 2, punto 6;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo delle suddette specialità medicinali, secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta dell'11 luglio 2001, relativa alle specialità «Paracodina» e «Paracodina Sciroppo»;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/1736, del 23 luglio 2001, trasmessa dalla Commissione da ultimo citata, alla Knoll farmaceutici S.p.a.;

Vista la comunicazione del 24 settembre 2001, con la quale la Knoll farmaceutici S.p.a., dichiara di accettare i prezzi proposti dalla Commissione per le suddette specialità;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 26 settembre 2001, con la quale si ratifica la riclassificazione in classe «A», con nota 31, delle specialità «Paracodina» e «Paracodina Sciroppo», ai prezzi a loro assegnati, nella seduta dell'11 luglio 2001, dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, e riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale PARACODINA, a base di diidrocodeina rodanato, della Abbott S.p.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina) è classificata in classe «A», con nota 31, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico come di seguito specificato:

Forma farmaceutica e confezione	A.I.C.	Prezzo al pubblico I.V.A. compresa
Gocce orali 15 g	015960014	L. 8.900

Il prezzo finale contrattato di L. 10.500 (I.V.A. inclusa), sarà raggiunto con l'attribuzione di sei fasi d'adeguamento successive, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998.

La specialità medicinale PARACODINA SCIROPPO, a base di diidrocodeina bitartrato della Abbott S.p.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina) è classificata in classe «A», con nota 31, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e posta in vendita al prezzo al pubblico come di seguito specificato:

Forma farmaceutica e confezione	A.I.C.	Prezzo al pubblico I.V.A. compresa
Flacone sciroppo 100 g	008096024	L. 10.200

Il prezzo finale contrattato di L. 12.000 (I.V.A. inclusa), sarà raggiunto con l'attribuzione di sei fasi d'adeguamento successive, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2002

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 197

02A04447

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valnic».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Euderma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

VALNIC: «40 Retard» 30 capsule dure a rilascio prolungato 40 mg - A.I.C. n. 032021014, ditta Euderma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 8 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A04405

DECRETO 9 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ratiopharm GMBH (Germania), titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D2 dell'11 gennaio 2002, relativo alla specialità medicinale sottoindicata:

VERAPAMIL:

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034124014;

«40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034120426,

ditta Ratiopharm GMBH (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A04406

DECRETO 9 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propafenone».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/Dl dell'11 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 23 gennaio 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Ratiopharm GMBH (Germania), titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 dell'11 gennaio 2002, relativo alla specialità medicinale sottoindicata:

PROPAFENONE:

«150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 034123012,

ditta Ratiopharm GMBH (Germania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A04407

DECRETO 9 aprile 2002.

Sospensione del decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zafirst».

IL DIRIGENTE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 805/R.M.235/D147 del 26 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2001, con il quale questa Amministrazione ha revocato, su rinuncia della società Chiesi farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zafirst» - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite - A.I.C. 032957021;

Vista la nota datata 18 dicembre 2001, con la quale la società Chiesi farmaceutici S.p.a., ha chiesto la rettifica del provvedimento di revoca sopraindicato in provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto di dover provvedere ad annullare il sopraindicato decreto dirigenziale 800.5/R.M.235/D147 del 26 novembre 2001;

Ritenuto di dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: «Zafirst» - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite - A.I.C. 032957021, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

ZAFIRST:

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse rivestite - A.I.C. 032957021, di cui è titolare la ditta Chiesi farmaceutici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 800.5/R.M.235/D147 del 26 novembre 2001, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 9 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A04408

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2001.

Aggiornamenti relativi all'anno 2002, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE ED IL DEMANIO MARITTIMO DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2002;

Visto l'art. 4, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell'art. 3, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'art. 4, comma 1, della legge n. 494/1993;

Visto l'art. 7, del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti (ora Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il citato ISTAT con note numeri 3838/B e 3838/A entrambe in data 20 novembre 2001, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione - ha comunicato «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» nonché «gli indici dei prezzi dei prodotti industriali» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo settembre 2000/2001, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2002, è pari a +1,50%, come risulta dalle suddette note dell'ISTAT;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2002, applicando l'aumento dell'uno virgola cinquanta per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2001.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2002.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al primo gennaio 2002.

4. La misura minima di canone di lire 530.000, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata a L. 538.000 pari ad € 277,85 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

5. La misura minima di canone di lire 318.000 - prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata a L. 323.000 pari ad € 166,81 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

6. Si applica la misura minima di € 277,85 ovvero di € 166,81, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 2001

Il direttore: PROVINCIALI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 82

02A04376

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 marzo 2002.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971 n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del D.L.C.P.S. n. 1577/47;

Decreta:

Le società cooperative agricole sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa «Fasanara - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notarile Gaspare Monaco in data 2 dicembre 1981 - repertorio n. 61641 - registro società n. 41/1982 - tribunale di Salerno - BUSC n. 3162;

2) Società cooperativa «Fulgens - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Laurito costituita per rogito notarile Carlo Alberto Festa in data 16 novembre 1979 - repertorio n. 17320 - registro società n. 484 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 2786;

3) Società cooperativa «San Martino - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cicerale costituita per rogito notarile Pasquale Cammarano in data 17 dicembre 1986 - repertorio n. 27881 - registro società n. 1346 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 4434;

4) Società cooperativa «San Mercurio LAC CO - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pisciotta costituita per rogito notarile Carlo Alberto Festa in data 8 maggio 1979 - repertorio n. 15552 - registro società n. 449 - tribunale di Vallo della Lucania - BUSC n. 2625;

Salerno, 26 marzo 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A04452

DECRETO 26 marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 - art. 2 - e 31 gennaio 1992, n. 59 - art. 18:

1) Società cooperativa edilizia «Andromeda 80 Matteo Barone - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Cava dè Tirreni costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 19 novembre 1979 - repertorio n. 39603 - registro società n. 69/80 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2699;

2) Società cooperativa edilizia «Girasole 81 già SIC B4 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 21 marzo 1979 - repertorio n. 187 - registro società n. 280/79 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2548;

3) Società cooperativa edilizia «La Benemerita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Giuseppina Capobianco in data 3 agosto 1974 - repertorio n. 33038 - registro società n. 5700/6778 - tribunale di Salerno - BUSC n. 1521;

4) Società cooperativa edilizia «Reduci e Combattenti - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Luigi D'Agosto in data 28 luglio 1946 - repertorio n. 582 - registro società n. 1775/2883 - tribunale di Salerno - BUSC n. 185;

5) Società cooperativa edilizia «Casabella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccapiemonte costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 13 marzo 1984 - repertorio n. 62966 - registro società n. 465/84 - tribunale di Salerno - BUSC n. 4292;

6) Società cooperativa edilizia «Eden - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 29 ottobre 1991 - repertorio n. 24627 - registro società n. 1273/91 - tribunale di Salerno - BUSC n. 5389;

7) Società cooperativa edilizia «La Fazenda - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dè Tirreni costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 8 marzo 1978 - repertorio n. 4885 - registro società n. 169/78 - tribunale di Salerno - BUSC n. 2257;

Salerno, 26 marzo 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A04453

DECRETO 4 aprile 2002.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Sfinge», in Melfi.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti fra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al 2134;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) Società cooperativa a r.l. «La Sfinge», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 20 marzo 1991 iscritta al n. 1902 del registro delle imprese della CCIAA di Potenza - BUSC n. 2411;

Potenza, 4 aprile 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A04451

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 aprile 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di Solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 20 marzo 2001 al 4 ottobre 2001 nella provincia di Ragusa;

venti impetuosi dall'11 novembre 2001 al 12 novembre 2001 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: venti sciroccali del 20 marzo 2001, del 6 maggio 2001, del 20 luglio 2001, del 4 ottobre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

venti impetuosi dall'11 novembre 2001 al 12 novembre 2001;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A04412

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia il giorno 18 marzo 2002, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia il giorno 18 marzo 2002, causa sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico a partire dalle ore 10,15.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 27 marzo 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A04363

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 27 marzo 2002.

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara e alle SOA in materia di qualificazione. (Deliberazione n. 87).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

sono state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese richieste in merito alle disposizioni contenute nel regolamento recante il nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, relativamente all'attribuzione, nell'ambito della declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, degli interventi di manutenzione, rinnovo e realizzazione di opere a verde (quali il taglio delle essenze arboree), in quanto le stesse vengono inquadrate in molti bandi di gara e nei relativi e successivi certificati di esecuzione dei lavori indifferentemente nella categoria OG13 oppure nella categoria OS24;

l'Autorità ha dato riscontro a tali richieste fornendo alle SOA specifiche indicazioni che incidono sulle modalità di qualificazione delle imprese e di conseguenza producono effetti sulla qualificazione delle imprese in gara;

alcune SOA, successivamente alle indicazioni fornite dall'Autorità, hanno comunicato di aver ricevuto, da parte di imprese, richieste di essere qualificate nelle categorie OG13 o OS24 esibendo delle certificazioni di esecuzione di lavori relative ad interventi di esecuzione oppure di manutenzione del verde urbano e/o del verde autostradale;

Considerato che:

la declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 relativa alla categoria OG13 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano sostanzialmente in interventi di consolidamento e stabilizzazione del territorio conseguenti al verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque al verificarsi di eventi che hanno compromesso l'equilibrio ecosistemico del territorio;

la declaratoria di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 relativa alla categoria OS24 identifica quali ricadenti in tale categoria tutti gli interventi di esecuzione del verde urbano, realizzati al fine di consentire un miglior uso della città (recinzioni, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, campi sportivi, terreni da gioco);

i lavori pubblici aventi ad oggetto la manutenzione, il rinnovo e la esecuzione del verde pubblico vanno considerate «servizi» se limitate ad attività di cura e regolazione di quanto già esistente;

le questioni sono state sottoposte al parere della Commissione consultiva, di cui all'art. 8, comma 3°, della legge n. 109/1994 e successive modifiche, nonchè all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che si è espressa nella seduta del 10 ottobre 2001;

L'Autorità ritiene, al fine di garantire i princìpi di uniformità di comportamento e di libera concorrenza tra gli operatori, che i criteri da tener presente da parte delle stazioni appaltanti in sede di stesura dei bandi di gara sono nei termini seguenti:

l'esecuzione di attività rientranti nella categoria OG13 riguardano eminentemente interventi di ingegneria naturalistica che si concretizzano in interventi di consolidamento e stabilizzazione necessari a seguito del verificarsi di dissesti idrogeologici o comunque dal verificarsi di eventi che hanno compromesso l'equilibrio ecosistemico del territorio;

l'esecuzione di attività ascrivibili alla categoria OS24 riguardano eminentemente interventi di esecuzione e manutenzione del verde urbano, quali quelli relativi a parchi attrezzati;

la semplice piantumazione connessa ad un intervento di arredo urbano o la semplice manutenzione del verde sulle sedi autostradali non rientrano certamente nell'ambito definito dalla OG13, ma sono da ritenersi più propriamente dei «servizi», pertanto non valutabili ai fini della qualificazione delle imprese nelle categorie OG13 e OS24.

Roma, 27 marzo 2002

Il presidente: GARRI

02A04294

DETERMINAZIONE 27 marzo 2002.

Fenomeno dei ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici. (Determinazione n. 5/2002).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

Il Consiglio dell'autorità, nell'ambito dell'indagine conoscitiva e del relativo approfondimento sul fenomeno dei ritardati pagamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, avviato nel corso del 2001, ha ritenuto di analizzare alcuni aspetti della problematica, indicendo apposita audizione e sottoponendo le questioni emergenti all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa.

In particolare i profili di approfondimento riguardano le seguenti problematiche:

1) l'applicabilità delle norme contenute nell'art. 1194 del codice civile secondo cui «il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore» (comma 1) e «il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi» (comma 2);

2) gli ambiti di applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, del codice civile che disciplina l'ipotesi del maggior danno nel caso di ritardi riconducibili a comportamenti delle stazioni appaltanti nell'esecuzione dei pagamenti;

3) l'applicabilità di tassi di interesse differenziati in relazione alla durata dei ritardi e di quanto disposto dalla direttiva 35/2000/CE al settore dei lavori pubblici;

4) eventuale computabilità dei tempi della Cassa depositi e prestiti ai fini del calcolo del tempo contrattuale medio per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento;

5) verifica delle problematiche connesse agli aspetti organizzativi e gestionali delle stazioni appaltanti.

Ritenuto in diritto:

Occorre preliminarmente analizzare il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 26, comma 1, della legge quadro, come modificata dalla legge n. 415/1998, stabilisce che «in caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni o ai termini stabiliti nel capitolato speciale che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori...».

Resta ferma la facoltà dell'esecutore medesimo, «trascorsi i termini di cui sopra, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione e, trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione di contratto».

Per quanto invece riguarda il pagamento della rata di saldo, l'art. 28, comma 9 della legge quadro prevede che lo stesso «deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione», purchè sia stata presentata la prevista polizza fideiussoria.

L'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, al comma 1, rinvia all'art. 26 della legge quadro per quanto attiene il ritardato pagamento delle rate di acconto e, al comma 2, per quanto riguarda la

rata di saldo dei lavori, estende alla stessa la disciplina sugli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti.

La stessa norma al comma 3, dispone che nel caso di concessioni di lavori pubblici, ove sia previsto il pagamento di un prezzo «in più rate annuali», sarà il disciplinare di concessione a dover prevedere la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

L'art. 116, comma 4, infine stabilisce che «l'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto e a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve».

Il nuovo capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, infine, all'art. 29 fissa i tempi per il pagamento di acconti e saldo ed all'art. 30 dispone in ordine all'entità degli interessi in caso di ritardati pagamenti.

A partire dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, infatti, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti non può superare i quarantacinque giorni. Una volta emesso il certificato, il pagamento va disposto mediante specifico ordine (mandato) entro i trenta giorni successivi.

Ove il certificato venga emesso oltre i quarantacinque giorni suddetti, vanno riconosciuti all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Se il ritardo supera i sessanta giorni, dovranno essere corrisposti dal giorno successivo gli interessi moratori.

Qualora il pagamento sia effettuato oltre i trenta giorni dalla data di emissione del certificato, gli interessi legali scattano dal giorno successivo fino al sessantesimo giorno di ritardo, data a partire dalla quale sono dovuti gli interessi di mora. Presupposto essenziale è comunque che il ritardo sia imputabile all'amministrazione.

Per quanto concerne il pagamento della rata di saldo il capitolato generale ribadisce il temine, previsto dall'art. 28, comma 9 della legge quadro, dei novanta giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, a sua volta da emettersi rispettivamente entro sei mesi ed entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Sempre ai sensi del Capitolato generale, ove l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la garanzia fidejussoria prevista dall'art. 28, comma 9 della legge a copertura della stessa rata di saldo, il termine di novanta giorni decorre dalla data della presentazione della stessa; se si verificano ritardi rispetto a tale termine, scattano gli interessi legali e quindi, dal sessantesimo giorno di ritardo, quelli di mora.

Inoltre, il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

Relativamente ai profili di cui alle premesse si formulano le seguenti osservazioni:

1. In ordine alla problematica concernente l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1194 del codice civile in materia di «imputazione del pagamento» nei casi di pagamento effettuato con ritardo dalla pubblica amministrazione, si ritiene che la disciplina della tardiva emissione dei certificati di pagamento e dei titoli di spesa è da ricondursi nell'ambito delle previsioni codicistiche, nella scia del riconoscimento, già effettuato dalla giurisprudenza, di una sostanziale parità fra pubblica amministrazione e soggetti privati nei rapporti contrattuali. Ne discende che, ove non diversamente e pattiziamente statuito, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1194 del codice civile, che prevede che il pagamento stesso non possa essere imputato al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi.

L'applicabilità della norma in questione presuppone chiaramente la contemporanea esigibilità del credito sia per il capitale che per gli interessi e le spese, nel senso di infruttuoso decorso dei termini fissati per l'amministrazione per provvedere ai pagamenti stessi.

2. Per quanto concerne l'ambito applicativo dell'art. 1224, secondo comma del codice civile si osserva quanto segue.

L'art. 26 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni prevede che gli interessi sono dovuti «in caso di ritardo» da parte dell'amministrazione ed il loro importo, ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, viene «corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve»: la previsione dell'automatica decorrenza degli interessi moratori, sia pure nel presupposto di cui al primo comma dell'art. 30 del capitolato generale «della causa imputabile alla stazione appaltante, una volta scaduto il termine previsto dal capitolato speciale o, in mancanza di specifica previsione, da quello generale, costituisce una deroga all'art. 1219 del codice civile in ordine all'onere della previa costituzione in mora.

La disciplina codicistica sull'inadempimento delle obbligazioni trova previsioni derogatorie nelle norme del capitolato generale, innanzitutto nella previsione dei termini per l'emissione dei titoli di liquidazione e di spesa, ai sensi dell'art. 29 dello stesso capitolato, che tengono conto dei fisiologici tempi necessari all'organizzazione e all'attività procedimentale della pubblica amministrazione. Inoltre, la normativa citata prevede che l'inosservanza dei termini fissati per causa imputabile alla stazione appaltante comporta il pagamento all'appaltatore degli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, nonché qualora il ritardo superi i sessanta giorni, il riconoscimento degli interessi moratori determinati annualmente con apposito decreto ministeriale; detti ultimi interessi moratori sono dovuti dal giorno successivo e sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

Al riguardo si osserva che, in primo luogo, il solo presupposto oggettivo del ritardo non è sufficiente a determinare l'obbligo della corresponsione degli inte-

ressi, dovendosi inoltre verificare la condizione dell'imputabilità alla stazione appaltante del ritardo stesso. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi a carico della stazione appaltante i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dal committente, quali l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero fattispecie riconducibili a fatto dello stesso appaltatore.

In secondo luogo, occorre rilevare che il legislatore, disponendo che gli interessi di mora comprendono anche il risarcimento dell'eventuale maggior danno ex art. 1224, comma 2 del codice civile, ha inteso preventivamente determinare in via forfetaria e con criteri certi l'ammontare del danno da ritardo nei pagamenti.

Occorre ora chiedersi se detta quantificazione preventiva estingua *in toto* la pretesa risarcitoria dell'appaltatore per danno abnorme ovvero se gli interessi di mora comprensivi del maggior danno ex art. 1224, comma 2 del codice civile non siano di per sé idonei a coprire tutte le possibili variabili sottese alle singole fattispecie, quali le dimensioni e la situazione economica dell'impresa appaltatrice, l'entità dei lavori oggetto dell'appalto, l'entità del tasso di inflazione.

Al riguardo si ritiene che, anche in tali ipotesi, sussista la piena operatività dell'art. 1224, comma 2 del codice civile, assunto che trova conferma nella recente decisione della Corte di cassazione (sentenza 9653 del 17 luglio 2001) che ha posto fine al contrasto della giurisprudenza sulla questione se la somma liquidata a titolo di interessi per il ritardo del pagamento di somma capitale ai sensi degli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962 (oggi articoli 29 e 30 del decreto ministeriale n. 145/2000) per il ritardo del pagamento degli acconti e del saldo degli appalti di opere pubbliche sia suscettibile o meno di rivalutazione monetaria.

Le sezioni unite della Corte hanno stabilito infatti che «a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962 è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 del codice civile, dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo comma del codice civile».

In conclusione, quindi, si ritiene che la disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e negli articoli 29 e 30 del decreto ministeriale n. 145/2000 copre ogni ipotesi di conseguente danno, in concreto derivatone, e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria.

In alternativa al sistema sopra delineato di preventiva determinazione dell'ammontare del danno per ritardati pagamenti, l'art. 26, comma 1 della legge quadro, fa salva la facoltà dell'appaltatore di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile che consente allo stesso, indipendentemente dalle ragioni del ritardo, purchè ascrivibile all'amministrazione, di adottare l'eccezione di inadempimento, interrompendo l'esecuzione dei lavori con le conseguenze da ciò derivanti in termini di diseconomicità dell'intervento.

3. In ordine alla possibilità di prevedere in contratto tassi di interesse differenziati in relazione alla durata dei ritardi ed alla relativa incidenza sull'importo contrattuale, si ritiene che ciò rientri nell'ambito dell'autonomia negoziale delle parti che possono sempre derogare al saggio legale fissando il tasso d'interesse in misura superiore od inferiore (cd. interessi convenzionali).

A tal fine occorrerebbe prevedere nel capitolato speciale uno scadenzario sulla base del quale differenziare i tassi di interesse per i pagamenti in ragione del ritardo accumulatosi.

Sulla questione, tuttavia, occorre anche tener conto della direttiva 35/2000/CEE del 29 giugno 2000, relativa alla «Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali», che prevede che i termini di pagamento debbano essere fissati, di norma, in trenta giorni, superati i quali la misura degli interessi di mora è pari al tasso d'interesse praticato dalla Banca centrale europea nelle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di almeno sette punti percentuali.

Per quanto attiene la direttiva comunitaria in questione, la stessa si caratterizza per due princìpi fondamentali: il riconoscimento della libertà contrattuale delle parti, da un lato, e l'introduzione di regole comuni per le transazioni commerciali fra privati e nei rapporti con la pubblica amministrazione dall'altro. Sono previsti, tra l'altro, termini di pagamento più brevi, l'ammontare degli interessi di mora rimesso alla libera contrattazione delle parti, la previsione per il creditore di chiedere, oltre agli interessi di mora, ulteriori risarcimenti proporzionali al danno subìto per il recupero crediti.

La direttiva non è però direttamente applicabile alla materia dei lavori pubblici, dato che il suo ambito è limitato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per le transazioni commerciali fra imprese e fra imprese e pubblica amministrazione, laddove per transazioni commerciali si intendono i contratti che «comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo».

Si ritiene che l'ipotesi di una applicazione estensiva della direttiva agli articoli 29 e 30 del decreto ministeriale n. 145/2000 non sia percorribile, in quanto se da un lato per interpretazione estensiva si intende l'accoglimento di un significato che si estende fino ai limiti massimi della portata semantica, secondo l'uso linguistico generale, dell'espressione da interpretare, dall'altro si ricorre al procedimento analogico nel caso di lacuna dell'ordinamento.

Tuttavia, la strada percorsa dalla direttiva appare in linea con l'attuale orientamento dottrinale e giurisprudenziale che sempre maggiormente si risolve nel riconoscimento di una *par condicio* fra amministrazione e privati con applicazione quindi di regole paritarie e di

abbandono di quella posizione di supremazia riconosciuta in passato all'Autorità pubblica in nome della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato.

Al riguardo l'Autorità si riserva di effettuare apposita segnalazione al Governo ed al Parlamento.

4. In relazione alla eventuale computabilità dei tempi della Cassa depositi e prestiti ai fini del calcolo del tempo contrattuale medio per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, il comma 3.2 dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.

Al riguardo si osserva che, trattandosi di norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non sembra ad essa applicabile un'interpretazione estensiva tale da renderla cogente anche per il settore dei lavori pubblici.

5. L'ipotesi di pagamento effettuato dalla stazione appaltante direttamente al subappaltatore o al cottimista per l'importo dei lavori dagli stessi effettuati, quale sistema per evitare a questi ultimi gli effetti negativi derivanti dai pagamenti corrisposti in ritardo all'appaltatore principale, è fattispecie espressamente prevista dal comma 3-*bis* dell'art. 18 della legge n. 55/1990, nel testo vigente. Si ritiene tuttavia, che tale previsione, volta a tutela delle imprese subappaltatrici, nel comportare ulteriori incombenze alle amministrazioni, non aiuti a risolvere la problematica dei ritardati pagamenti che trova una delle ragioni del fenomeno in motivi legati ad aspetti organizzativi interni alle stazioni appaltanti.

In relazione a questi ultimi ed, in particolare, per quanto attiene ai ritardi nei pagamenti legati ai trasferimenti dei finanziamenti dal centro alle sedi periferiche di gestione ed alla necessità di regole chiare per la gestione dei fondi, esigenza ormai non più procrastinabile, stante che la pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali non ha alcuna posizione differenziata rispetto al privato contraente e non potendo quindi esimersi dall'assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi, appare necessaria l'adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure al fine dell'informatizzazione delle varie fasi della gestione amministrativa.

In proposito l'Autorità si riserva di effettuare apposita segnalazione al Governo ed al Parlamento.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1) ove non diversamente pattuito, l'art. 1194 del codice civile si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi;

2) la disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e negli articoli 29 e 30 del decreto ministeriale n. 145/2000, copre ogni ipotesi di conseguente danno in concreto derivatone e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria;

3) l'art. 13, comma 3.2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131, in quanto norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non è applicabile, mediante interpretazione estensiva, al settore dei lavori pubblici.

Roma, 27 marzo 2002

Il presidente: GARRI

02A04315

DETERMINAZIONE 3 aprile 2002.

Disposizioni sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla relazione dettagliata sul comportamento delle imprese (Allegato *D* e art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34). (Determinazione n. 6/2002).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

a) nell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) è emerso una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato *D* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

b) la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il certificato di esecuzione dei lavori sotto il profilo formale (mancanza della firma del responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono obbligate all'applicazione dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che identifichino in maniera certa la stazione appaltante) oppure nell'omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato (percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di inizio e fine lavori);

c) il Ministero dei lavori pubblici nella circolare 22 giugno 2000, protocollo n. 823/400/93 alla lettera *b)* ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei certificati di esecuzione dei lavori che spesso non sono state rispettate dalle stazioni appaltanti;

d) la presenza in atti di certificati di esecuzione dei lavori non regolarmente redatti è un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (art. 2, comma 1, lettera *e)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

e) tali irregolarità formali comportano necessariamente per l'Autorità la richiesta di chiarimenti alle stazioni appaltanti e, conseguentemente, un rallentamento della definizione delle ispezioni;

Considerato che:

a) i certificati di esecuzione dei lavori (allegato *D* al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) sono il mezzo di prova (art. 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) relativo del possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non ancora collaudati;

b) l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (art. 124, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni);

c) i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese esecutrici debbono essere trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti (art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), all'Autorità (art. 22, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

d) l'Autorità deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicità dei certificati (art. 22, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

e) la verifica a campione può anche riguardare il controllo sulla rispondenza dei certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del conseguimento delle attestazioni con quelli trasmessi all'Autorità dalle stazioni appaltanti;

f) l'Autorità ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i certificati di esecuzione dei lavori che sono stati finora trasmessi;

g) l'allegato *D* non prevede la indicazione del codice fiscale delle imprese esecutrici, assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione permetterebbe un facile ed automatico riscontro fra i certificati presentati dalle imprese alle SOA e quelli trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Autorità ed inseriti nella banca dati;

h) l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti singoli (art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) può essere inserita nella colonna mandataria della tabella composizione del soggetto aggiudicatario di cui al quadro *B* precisando nella corrispondente colonna percentuale di partecipazione che questa è pari al 100%;

i) l'indicazione del codice fiscale nel caso di soggetti plurimi (art. 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis) b)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni) può essere effettuata inserendola nelle colonne mandatarie e mandanti della tabella composizione del soggetto aggiudicatario e della tabella imprese subappaltatrici e/o assegnatarie di cui rispettivamente al quadro *B* ed al quadro *C* con l'effetto di specificare contemporaneamente il codice fiscale del soggetto e la sua qualifica (mandatario, mandante, subappaltatore e assegnatario);

j) nel caso che l'aggiudicatario sia un consorzio di società cooperative, di un consorzio tra imprese artigiane e di un consorzio stabile (art. 10, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), al fine di avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la individuazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione nonché di permettere all'osservatorio la elaborazione delle informazioni, è opportuno che la tabella imprese subappaltatrici o assegnatarie di cui al quadro *C* riporti nelle prime righe i nominativi delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell'esecuzione dei lavori con l'indicazione nella colonna assegnazione del loro codice fiscale e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori con l'indicazione nella colonna subappalto del loro codice fiscale e nella colonna assegnazione del codice fiscale dell'impresa consorziata assegnataria che ha affidato il subappalto;

k) l'ordinamento prevede (art. 27, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) la trasmissione all'Autorità di una relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici sulla base di una scheda tipo definita dall'Autorità;

l) la scheda tipo è stata definita dall'Autorità con determinazione 21 luglio 2000, n. 36, pubblicata nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 agosto 2000, n. 184;

m) non tutte le stazioni appaltanti hanno, finora, provveduto alla trasmissione all'Autorità dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1° marzo 2000) e delle relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative ai lavori ultimati entro la predetta data e ciò comporta l'impossibilità di procedere a tutti i controlli previsti dall'ordinamento e incide sul regolare funzionamento del mercato;

n) la mancata trasmissione del certificato di esecuzione dei lavori e della scheda tipo da parte del responsabile del procedimento all'Autorità, con i contenuti stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati dall'Autorità stessa è configurabile come rifiuto o omissione di invio di documenti sanzionabile in via amministrativa (art. 4, comma 7, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni).

Sulla base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:

a) le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità una copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati all'impresa entro trenta giorni dalla data del rilascio;

b) le stazioni appaltanti, qualora abbiano rilasciato ad imprese certificati di esecuzione dei lavori dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1° marzo 2000) senza trasmetterne una copia all'Autorità devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) le stazioni appaltanti devono trasmettere all'Autorità la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori (art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni);

d) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici, in caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da più imprese (art. 10, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *e-bis),* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i lavori;

e) le stazioni appaltanti, qualora non abbiano trasmesso all'Autorità le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici relative a lavori ultimati dopo la data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (1° marzo 2000), devono provvedervi in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

f) la relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici deve riferirsi esclusivamente agli appalti di importo superiore ad € 150.000;

g) nei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, va obbligatoriamente:

1) rispettata la prescrizione che prevede l'indicazione degli importi sia in cifre e sia in lettere che, in ogni caso, vanno espressi in euro;

2) inteso che la voce importo complessivo dell'appalto di cui al quadro *A* si riferisce all'importo a base d'asta indicato nel bando di gara;

3) rispettate le indicazioni di cui alle lettere *h)*, *i)* e *j)* dei considerato;

4) inseriti nella dichiarazione sulla esecuzione dei lavori contenuta nel quadro *C*, prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, il numero e la data del contratto di appalto;

5) inserita la data di rilascio del documento.

Roma, 3 aprile 2002

Il presidente: GARRI

02A04388

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 11 aprile 2002, n. **11.**

Quote tabacco raccolto 2002. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod. TC1).

Al Ministero politiche agricole e forestali, Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali - Div. VII - div. FEOGA

All'A.P.T.I.

All'UNITAB

Alla Coldiretti - dip. econ.co

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confagricoltura

Alla Copagri

Alla F.Agr.I.

Alla Confcooperative federagroalimentare

All'ANCA lega coop

All'Org.ne interprof.le Interbright

All'Org.ne interprof.le Interorientali

All'Ass.ne interprof.le tabacco

All'E.T.I. - Ente tabacchi italiani

Alla S.G.S. Italia S.r.l.

e, per conoscenza:

Comando carabinieri - tutela norme comunitarie e agroalimentari

L'AGEA, in attuazione del regolamento (CE) n. 486/2002 del 18 marzo 2002 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2002, entro la data del 30 aprile 2002.

A tal proposito si comunica che, poiché i limiti di garanzia sono stati stabiliti soltanto con il regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e per conseguenza i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2002 non sono ancora stati formalmente

autorizzati dalla commissione, il cui regolamento applicativo è tuttora in fase di elaborazione, si è deciso di tenere ugualmente conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.

Per quanto sopra, e considerato altresì che questa Agenzia ha nonostante tutto già elaborato le quote primarie 2002, è possibile procedere alla divulgazione del bollettino delle quote primarie 2002 (BOASS) in data 15 aprile 2002.

Tale risultato consente di anticipare la scadenza della fase di stipula degli accordi di cessione di quota (mod. TC1) al 15 maggio 2002 e di conseguenza la data dell'aggiornamento finale delle quote previsto dalla Regolamentazione comunitaria (ex art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione), evitando che tale evento coincida con la scadenza ultima per la stipula dei contratti di coltivazione, fissata per il 2002 al 30 giugno (vedi art. 1 del citato regolamento (CE) n. 486/2002 della Commissione).

Si rende noto che, con l'imminente attribuzione di quote, saranno emesse anche le nuove quote per il gruppo varietale 07 (Katerini), in base alle richieste pervenute da parte delle associazioni, precisando che le quote non storiche di tale gruppo sono escluse per definizione dalle cessioni di quota.

Per ciascuna associazione saranno disponibili alla data suddetta del 15 aprile 2002, tramite Sistema informativo tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), tutte le associazioni riconosciute, ed eventualmente le ditte trasformatrici nonché le organizzazioni professionali agricole interessate ad informare i coltivatori non associati, che ne faranno preventivamente domanda fornendo il proprio indirizzo e-mail, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica.

Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione.

Successivamente all'emissione di cui sopra, come stabilito di comune accordo con il MIPAF e con gli organismi rappresentativi della filiera tabacco nel corso di apposite riunioni ufficiali, i quantitativi di quota residuali rispetto ai limiti di garanzia verranno destinati, a produttori storici:

tramite attribuzione provvisoria alle associazioni, proporzionale alle quote complessive delle rispettive basi associative 2002, entro il 30 aprile 2002; successivamente, verrà fornita alle associazioni stesse un'apposita funzione software per la distribuzione di tali quantitativi fra i soci, scelti secondo criteri di equità e sulla base di comprovabili esigenze e/o di oggettiva affidabilità delle aziende produttrici prescelte, gli uni e le altre oggetto di preventiva approvazione da parte degli organi deliberanti delle associazioni medesime, le quali, in caso di eventuale richiesta dell'AGEA dovranno esibire la relativa documentazione;

con attribuzione proporzionale al volume delle rispettive quote primarie, per i coltivatori non associati.

Questa amministrazione provvederà, una volta espletate le necessarie verifiche, e comunque entro il 15 giugno 2002, all'emissione delle quote residue individuali determinate come sopra.

Cessione delle quote (mod. TC1).

Il regolamento (CEE) n. 2848/98 del 22 dicembre 1998 prevede, all'art. 33, la possibilità di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, a titolo temporaneo o definitivo, mediante accordo scritto tra le parti.

Il suddetto regolamento applicativo della Commissione verrà sostituito a decorrere dalla campagna 2002; tuttavia, si rende comunque necessario descrivere le modalità e le procedure per i trasferimenti di cui sopra, onde soddisfare le legittime aspettative di quanti debbono procedere alla definizione degli accordi.

La cessione è:

temporanea quando è limitata ad un solo raccolto;

definitiva quando è superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto «storicizzata» dall'azienda acquirente.

Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare.

Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul mod. TC1 deve essere sostituito dal numero di ripartizione quota per socio, e la quota ADQ dalla quota parte nominale corrispondente.

Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 15 aprile 2002, come indicato in premessa.

La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest'ultimo risulti associato.

La stipula e, non appena disponibili i forms, l'inserimento in banca dati da parte delle associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), di tali accordi per il trasferimento delle quote, dovrà avvenire successivamente alla data del 15 aprile 2002 e tassativamente entro il 15 maggio 2002.

In ordine alla presentazione dei modelli TC1, si precisa che dovranno pervenire all'Associazione del coltivatore acquirente (o all'AGEA per i coltivatori non associati) con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di tutti i firmatari.

Inoltre, si dispone quanto segue:

i produttori associati cessionari debbono consegnare i mod. TC1 per la richiesta di registrazione esclusivamente all'associazione di appartenenza;

solo ed esclusivamente i singoli coltivatori cessionari non associati debbono consegnare i mod. TC1 a mano all'ufficio accettazione dell'AGEA, via Palestro, 81 - 00185 Roma, o a mezzo raccomandata, al medesimo indirizzo, nel qual caso si sottolinea l'esigenza del rispetto del termine di arrivo del 15 maggio 2002.

Le associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 15 maggio 2002, all'inserimento dei dati relativi ai mod. TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema informativo tabacco che, per ciascun inserimento rilascerà una stampa da allegare al relativo modello TC1: sarà cura delle associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche a campione da parte dell'AGEA.

Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che:

1) la cessione oggetto di ciascun accordo può essere totale o parziale;

2) la cessione temporanea non potrà essere più ripetuta; ciò implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potrà solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 2848/98, nonché alla lettera *d)* del punto 6, e altresì dal punto 22, della circolare MIPA n. 167/G-1;

3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico;

4) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 1999-2000-2001;

5) se il cedente è membro di un associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; questa è obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione alle medesime condizioni offerte. Se invece il cedente ed il cessionario appartengono alla medesima associazione, questa deve solo prendere atto dell'accordo;

6) non possono essere cedute quote attribuite dalla riserva nazionale 2001, in quanto tale raccolto non è compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata precedentemente attribuita anche una quota di riserva nazionale 2001, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

7) non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2001, in quanto tale raccolto non è compreso nel triennio di riferimento; pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota gruppo varietale 07 in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2001 e/o nella corrente campagna, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

8) non possono essere cedute quote inferiori a kg 100, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo;

9) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda; si avverte che tale eventualità invalida completamente l'accordo di cessione;

10) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione;

11) limitatamente ai soli casi di cessione totale, questa potrà essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varietà.

Si avverte che le disposizioni di cui sopra sono suscettibili di parziali modifiche a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento applicativo della Commissione.

Si raccomanda agli organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore dell'area organismo pagatore
MIGLIORINI

ALLEGATO

MOD.TC1

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
A.G.E.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA
SETTORE TABACCO

Spazio riservato al Protocollo

Spazio riservato al Codice a Barre

NUMERO REGISTRAZIONE AL SISTEMA CENTRALIZZATO

ACCORDO DI CESSIONE DI QUOTA CAMPAGNA 2002

SEZ. I - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CEDENTE

MATRICOLA | CODICE FISCALE | PARTITA I.V.A. | SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO | C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | TELEFONO

NUMERO AdQ | QUOTA DEL PRODUTTORE CEDENTE | GRUPPO VARIETALE

SEZ. II - DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODUTTORE CESSIONARIO

MATRICOLA | CODICE FISCALE | PARTITA I.V.A. | SESSO M F

COGNOME O RAGIONE SOCIALE | NOME

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE DI RESIDENZA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO | C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | TELEFONO

NUMERO AdQ | QUOTA DEL PRODUTTORE CESSIONARIO | GRUPPO VARIETALE

SEZ. III -DATI IDENTIFICATIVI DELL'ASSOCIAZIONE DEL PRODUTTORE CEDENTE (per i produttori cedenti associati)

PARTITA I.V.A. | MATRICOLA | RAGIONE SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. CIVICO | C.A.P.

COMUNE DI RESIDENZA ASSOCIAZIONE | PROV. | C.A.P.

SEZ. IV - TERMINI DELL'ACCORDO

TITOLO CESSIONE	TIPO CESSIONE	QUOTA CEDUTA KG.	G.V.
TEMPORANEA ☐	TOTALE ☐		
DEFINITIVA ☐	PARZIALE ☐		

Spazio riservato alla firma del produttore cedente o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge191, art.2 comma1)

Spazio riservato alla firma del produttore cessionario o del rappresentante legale (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge 191, art 2 comma 1)

Spazio riservato alla firma del rappresentante legale dell'Associazione (allegare copia del documento di identita' del sottoscritto ai sensi della legge 191, art. 2 comma 1)

LUOGO DI STIPULA DELL'ACCORDO | DATA (giorno mese anno)

02A04402

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di risparmio di Volterra, società per azioni, in Volterra.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 4 aprile 2002, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa di risparmio di Volterra, società per azioni, con sede in Volterra (Pisa), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385.

02A04409

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 22 aprile 2002

Dollaro USA	0,8882
Yen giapponese	115,36
Corona danese	7,4319
Lira Sterlina	0,61380
Corona svedese	9,2080
Franco svizzero	1,4667
Corona islandese	85,64
Corona norvegese	7,6095
Lev bulgaro	1,9502
Lira cipriota	0,57604
Corona ceca	30,179
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,76
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,5606
Lira maltese	0,4010
Zloty polacco	3,5885
Leu romeno	29617
Tallero sloveno	224,6127
Corona slovacca	41,633
Lira turca	1173000
Dollaro australiano	1,6464
Dollaro canadese	1,3974
Dollaro di Hong Kong	6,9274
Dollaro neozelandese	1,9886
Dollaro di Singapore	1,6130
Won sudcoreano	1158,04
Rand sudafricano	9,7680

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05044

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Draverex»

Estratto decreto A.I.C. n. 78 del 1° marzo 2002

Specialità medicinale: DRAVEREX, nella forma e confezione: «compresse rivestite» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Lehning Laboratories sito in Sainte-Barbe (Francia), 1/3 Rue du Petit Marais.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sainte-Barbe (Francia), 1/3 Rue du Petit Marais.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«compresse rivestite» 40 compresse;

A.I.C. n. 029696010 (in base 10) - 0WB80B (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: estratto secco idroalcolico di frangola 20 mg, estratto secco acquoso di cascara 24 mg;

eccipienti: olio essenziale di anice, lattosio, cellulosa microcristallina, silice colloidale idrata, silice precipitata, magnesio stearato, gomma lacca, polivinilpirrolidone, idrossi-propil-metil-cellulosa, dietile ftalato, ossido di ferro rosso, ossido di ferro nero (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Draverex» si usa nel trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04369

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac Epifarma»

Estratto decreto n. 105 del 25 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFENAC EPIFARMA, nelle forme e confezioni: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via S. Rocco, 6 - c.a.p. 85033 (Italia), codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 5 fiale;

A.I.C. n. 035242015 (in base 10) - 11MJ0Z (in base 32).

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 600 mg; alcool benzilico 120 mg; mannitolo 18 mg; sodio idrossido 3,9 mg; sodio metabisolfito 2 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04368

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac FG»

Estratto decreto n. 107 del 25 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFENAC FG nelle forme e confezioni: «75 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 75 mg/3 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia - Potenza, via San Rocco n. 6 - c.a.p. 85033 (Italia), codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg soluzione iniettabile» 5 fiale da 75 mg/3 ml;

A.I.C. n. 035248018 (in base 10) - 11MPWL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: 1 fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: glicole propilenico 600 mg; alcool benzilico 120 mg; mannitolo 18 mg; sodio idrossido 3,9 mg; sodio metabisolfito 2 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento sintomatico degli episodi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo-scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04367

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili»

Estratto decreto G n. 134 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni:

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 1 fiala 5 ml;

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 5 fiale 5 ml;

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 10 fiale 5 ml;

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 1 fiala 10 ml;

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 5 fiale 10 ml;

«Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 10 fiale 10 ml.

Titolare A.I.C.: Ipra S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Palermo, viale Regione Siciliana (palaz. Heloise), c.a.p. 90135 - Italia, codice fiscale n. 03714310822.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 1 fiala 5 ml;

A.I.C. n. 035139017/G (in base 10) - 11JCG9 (in base 32);

classe: «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 035139029/G (in base 10) - 11JCGP (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 035139031\G (in base 10) - 11JCGR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili» 1 fiala 10 ml;

A.I.C. n. 035139043/G (in base 10) - 11JCH3 (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettasili» 5 fiale 10 ml

A.I.C. n. 035139056/G (in base 10) - 11JCHJ (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml;

confezione: «Acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettasil 10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 035139068/G (in base 10) - 11JCHW (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: acqua sterile e apirogena per preparazioni iniettabili;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Ipra S.p.a. stabilimento sito in Assoro provincia di Enna (Italia), via Pasquasia ang. via Giangagliano - Z.I. Dittaino (tutte).

Composizione: 1000 ml: principio attivo: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04377

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/1109 dell'11 febbraio 2002 recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gabitril"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1109» variazione di tipo II all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gabitril», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002, alla pag. 73, dove è scritto «Estratto provvedimento UPC/II/1109 dell'11 febbraio 2002», leggasi «Estratto provvedimento UPC/II/1109 del 13 febbraio 2002.».

02A04373

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ritiro dal mercato e divieto di commercializzazione di occhiali da sole importati dalla società Shun Chang import-export S.r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale del 6 marzo 2002 è stato disposto il ritiro dal mercato e il divieto di commercializzazione di D.P.I. (occhiali da sole), del tipo di cui alla foto allegata al decreto, importati dalla società Shun Chang import-export S.r.l., con sede in Roma, via N. Bixio n. 41, in quanto non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni.

02A04450

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.», in Volterra, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 5 aprile 2002, tenuta dal comitato di sorveglianza della «Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.», con sede in Volterra (Pisa), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 aprile 2002 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, il prof. avv. Bruno Inzitari è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

02A04410

Nomina dei commissari straordinari e dei componenti il comitato di sorveglianza della «Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.», in Volterra.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 4 aprile 2002, ha nominato i signori rag. Luciano Brizzi e dott. Tito Musso, commissari straordinari ed i signori dott. Luigi Gaspari, prof. avv. Paolo Gualtieri e prof. avv. Bruno Inzitari componenti il comitato di sorveglianza della «Cassa di risparmio di Volterra S.p.a.», con sede in Volterra (Pisa), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 aprile 2002.

02A04411

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblicano per il mese di marzo 2002 ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2001 e 2002 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI e MESI		Indici (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2001	Marzo	114,4	2,8	5,3
	Aprile	114,8	3,1	5,3
	Maggio	115,1	3,0	5,4
	Giugno	115,3	2,9	5,6
	Luglio	115,3	2,7	5,4
	Agosto	115,3	2,7	5,4
	Settembre	115,4	2,6	5,2
	Ottobre	115,7	2,6	5,3
	Novembre	115,9	2,3	5,1
	Dicembre	116,0	2,3	5,1
	Media	*115,1*		
2002	Gennaio	116,5	2,3	5,4
	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3

02A04513

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 54 del 25 febbraio 2002 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 28 marzo 2002).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 77, prima colonna, relativamente alla specialità medicinale «Pyrantel pamoato», dove è scritto: «"Pyrantel pamoato" 20%: 4 buste da *2* g ...», leggasi: «"Pyrantel pamoato" 20%: 4 buste da *25* g ...».

02A04401

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651095/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 4 2 3 *

€ 0,77